

***IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO STRALCIO SUI CRITERI E I LIMITI PER LA
CORRESPONSIONE DI SPECIALI INCENTIVI ECONOMICI ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE
COLLEGATA ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI***

ART 30 CCNL AREA FUNZIONI CENTRALI 2016-2018

Il giorno 22 luglio 2026 si sono incontrati, parte in presenza e parte in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali dell’Area della dirigenza per definire i criteri e i limiti per la corresponsione di speciali incentivi economici alla mobilità territoriale collegata allo svolgimento degli incarichi dirigenziali.

A tal fine le parti:

VISTO

- Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area funzioni centrali, triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, e in particolare l’art. 30;
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area funzioni centrali, triennio 2019 – 2021, di seguito indicato come “CCNL”, sottoscritto il 16 novembre 2023, e in particolare l’art. 25, co. 1 lettera i), del citato CCNL;
- Il Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, e in particolare l’art. 11, co. 3-septies che prevede che *“in attuazione delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di potenziare la misura organizzativa della rotazione ordinaria degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della*

corruzione, gli incentivi economici alla mobilità territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate possono essere corrisposti, previa contrattazione integrativa, nei limiti della disponibilità complessiva dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato”.

CONVENGONO

Articolo 1 Incentivi alla mobilità territoriale

1. In attuazione dell’art. 30 del CCNL 2016-2018 dell’Area Funzioni centrali e dell’art. 11, comma 3-septies del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, sono definiti speciali incentivi economici alla mobilità territoriale tra diverse sedi dell'Agenzia delle entrate, al fine di incentivare la copertura di posizioni vacanti e sono corrisposti fino al 20% *per cento delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato*.
2. Qualora le risorse nel limite di cui al comma 1 non fossero sufficienti a soddisfare le istanze pervenute, gli importi vengono ridotti proporzionalmente; qualora invece le predette risorse risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno, la quota rimanente incrementerà la retribuzione di risultato.
3. L’incentivo di cui al comma 1 è così articolato:
 - a) Trattamento di mobilità
 - b) Contributo al trasferimento

Articolo 2 Trattamento di mobilità

1. Il trattamento di mobilità è erogato in importi mensili sulla base della distanza intercorrente tra il comune di residenza (o quello di domicilio se più vicino alla sede di svolgimento dell’incarico) del dirigente e quello ove è ubicata la sede dell’incarico.
2. L’indennità mensile è definita nella sottostante tabella ed è ridotta per ogni giornata prestata in modalità di lavoro agile.

		indennità mensile	riduzione giornaliera
Trattamento di mobilità	da 50 a 89,99 km	300,00 €	10,00 €
	da 90 a 129,99 km	550,00 €	18,00 €
	da 130 km	850,00 €	28,00 €

3. L'indennità mensile non viene corrisposta in caso di assenza del dirigente per un periodo superiore a 30 giorni.

Articolo 3 ***Contributo al trasferimento***

1. Qualora il dirigente assuma temporaneamente il domicilio in una sede distante almeno 90 Km dal comune di residenza (o dal domicilio, se più vicino alla sede di svolgimento dell'incarico), compete il contributo al trasferimento, erogato in alternativa al trattamento di mobilità e previa presentazione di copia del contratto a titolo oneroso di locazione registrato o di acquisto dell'abitazione trascritto.

2. Le sedi di servizio dirigenziale vengono suddivise in 4 gruppi, secondo l'elenco allegato 1, per la differenziazione del contributo al trasferimento secondo la seguente tabella:

		Roma e Milano	GRUPPO 1 Fascia alta	GRUPPO 2 Fascia media	GRUPPO 3 Fascia bassa
Distanza	Descrizione	Mensile	Mensile	Mensile	Mensile
da 90 a 179,99 km	Contributo al trasferimento	1.650,00 €	1.250,00 €	1.050,00 €	900,00 €

Articolo 4 ***Cumulo tra contributo al trasferimento e trattamento di mobilità***

1. Qualora il dirigente assuma temporaneamente il domicilio in una sede distante almeno 180 Km dal comune di residenza (o dal domicilio, se più vicino alla sede di svolgimento

dell'incarico), compete il contributo al trasferimento, negli importi di cui alla sottostante tabella, previa presentazione di copia del contratto a titolo oneroso di locazione registrato o di acquisto dell'abitazione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il contributo al trasferimento si cumula al trattamento di mobilità di cui all'articolo 2, secondo le seguenti risultanze:

		Roma e Milano		GRUPPO 1 Fascia alta		GRUPPO 2 Fascia media		GRUPPO 3 Fascia bassa	
Distanza	Descrizione	Mensile	Riduzione Giornaliera	Mensile	Riduzione Giornaliera	Mensile	Riduzione Giornaliera	Mensile	Riduzione Giornaliera
da 180 km	Trattamento mobilità	850,00 €	28,00 €	850,00 €	28,00 €	850,00 €	28,00 €	850,00 €	28,00 €
	Contributo trasferimento	1.650,00 €		1.250,00 €		1.050,00 €		900,00 €	

3. Il trattamento di mobilità mensile è ridotto per ogni giornata prestata in modalità di lavoro agile.

Articolo 5 **Contributo al trasferimento con alloggio presso strutture ricettive**

1. L'onerosità dell'alloggio di cui all'art. 3, comma 1 può anche essere correlata alla fruizione su base giornaliera di servizi di ospitalità in strutture ricettive (ad esempio hotel o B&B). In tal caso, il contributo al trasferimento viene parametrato all'effettivo utilizzo.

2. Il contributo al trasferimento mensile è definito nella sottostante tabella ed è ridotto per ogni giornata prestata in modalità di lavoro agile:

		Roma e Milano		GRUPPO 1 Fascia alta		GRUPPO 2 Fascia media		GRUPPO 3 Fascia bassa	
Distanza	Descrizione	Mensile	Riduzione Giornaliera	Mensile	Riduzione Giornaliera	Mensile	Riduzione Giornaliera	Mensile	Riduzione Giornaliera
da 90 a 179,99 km	Contributo trasferimento	1.650,00 €	55,00 €	1.250,00 €	42,00 €	1.050,00 €	35,00 €	900,00 €	30,00 €

3. In caso di cumulo col trattamento di mobilità di cui all'art.2, gli importi sono ridotti per ogni giornata prestata in modalità di lavoro agile, secondo la seguente tabella:

		Roma e Milano		GRUPPO 1 Fascia alta		GRUPPO 2 Fascia media		GRUPPO 3 Fascia bassa	
Distanza	Descrizione	Mensile	Riduzione Giornaliera	Mensile	Riduzione Giornaliera	Mensile	Riduzione Giornaliera	Mensile	Riduzione Giornaliera
da 180 km	Trattamento mobilità	850,00 €	28,00 €	850,00 €	28,00 €	850,00 €	28,00 €	850,00 €	28,00 €
	Contributo trasferimento	1.650,00 €	55,00 €	1.250,00 €	42,00 €	1.050,00 €	35,00 €	900,00 €	30,00 €

4. In caso di alloggio presso struttura ricettiva, il dirigente documenta le spese, presentando le relative ricevute di pagamento per le giornate di lavoro in presenza che attestino il tracciamento del pagamento (ad esempio bonifico, bancomat, carta di credito).

Articolo 6 **Clausole finali**

1. Il trattamento di mobilità e il contributo al trasferimento, al ricorrere delle condizioni, spettano ai dirigenti in servizio presso l'Agenzia, sin dal conferimento del primo incarico.
2. Il trattamento di mobilità e il contributo al trasferimento non spettano, in nessun caso, in relazione agli incarichi conferiti nelle sedi di incarico ubicate nella provincia nel cui ambito territoriale ha la residenza il dirigente.
3. Sono destinatari del compenso del trattamento di mobilità di cui all'art.2, nella misura del 50% dell'importo mensile anche i dirigenti a cui sia stato conferito un incarico *ad interim*, ricadente nelle fasce chilometriche individuate, purché non fruiscano già di trattamento incentivante per l'incarico conferito in via principale.
4. Per la misurazione delle distanze l'Agenzia utilizza il servizio di attestazione delle distanze chilometriche fornito dall'ACI sul sito internet www.aci.it, richiedendo la tipologia di calcolo "*percorso più breve*". Nel caso in cui l'ACI ridetermini la distanza chilometrica in corso di incarico, la medesima variazione ha effetto dalla data di attestazione della nuova distanza.
5. La variazione della residenza che determini un incremento della distanza chilometrica non potrà avere alcun effetto ai fini del trattamento di mobilità e del contributo al trasferimento nel caso in cui l'incarico sia rinnovato/conferito nel medesimo comune sede del precedente incarico.

6. Il Dirigente è tenuto alla comunicazione di qualsiasi variazione connessa all'incentivo già in godimento.
7. Tutti gli importi mensili e giornalieri indicati nel presente accordo si intendono lordi previdenziali dipendente.
8. I criteri definiti agli articoli precedenti trovano applicazione a valere dal primo Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti che sarà distribuito dopo la certificazione della presente Ipotesi di Accordo.

Roma, 22 luglio 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
	CISL FP
	RSA CGIL
	UIL PA
	CIDA FC
	UNADIS
	DIRSTAT FIALP UNSA
	FLEPAR

***Allegato 1 - Ipotesi di accordo integrativo stralcio
sui criteri e i limiti per la corresponsione di speciali
incentivi economici alla mobilità territoriale
collegata allo svolgimento degli incarichi
dirigenziali del 22 luglio 2026***

CITTA'	GRUPPO
NAPOLI	1
BOLOGNA	1
TORINO	1
BARI	1
PALERMO	1
FIRENZE	1
BOLZANO	1
VENEZIA	1
COSENZA	1
CASERTA	1
SALERNO	1
MODENA	1
PARMA	1
REGGIO EMILIA	1
UDINE	1
LATINA	1
GENOVA	1
BERGAMO	1
BRESCIA	1
COMO	1
MONZA E BRIANZA	1
PAVIA	1
VARESE	1
CUNEO	1
FOGGIA	1
LECCE	1
CAGLIARI	1
CATANIA	1
MESSINA	1
TRENTO	1
PERUGIA	1
PADOVA	1
TREVISO	1
VERONA	1
VICENZA	1
L'AQUILA	2
POTENZA	2

CATANZARO	2
FERRARA	2
FORLI'-CESENA	2
PIACENZA	2
RAVENNA	2
RIMINI	2
FROSINONE	2
VITERBO	2
SAVONA	2
CREMONA	2
LECCO	2
MANTOVA	2
ANCONA	2
ALESSANDRIA	2
NOVARA	2
SASSARI	2
AGRIGENTO	2
RAGUSA	2
SIRACUSA	2
TRAPANI	2
AREZZO	2
LIVORNO	2
LUCCA	2
PISA	2
PISTOIA	2
PRATO	2
SIENA	2
CHIETI	2
PESCARA	2
TERAMO	2
REGGIO CALABRIA	2
AVELLINO	2
PORDENONE	2
MACERATA	2
PESARO URBINO	2
BRINDISI	2
TARANTO	2
AOSTA	2
TRIESTE	2
CAMPOBASSO	3
MATERA	3
CROTONE	3
VIBO VALENTIA	3
BENEVENTO	3
GORIZIA	3

RIETI	3
IMPERIA	3
LA SPEZIA	3
LODI	3
SONDRIO	3
ASCOLI PICENO	3
FERMO	3
ISERNIA	3
ASTI	3
BIELLA	3
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	3
VERCELLI	3
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	3
NUORO	3
ORISTANO	3
CALTANISSETTA	3
ENNA	3
GROSSETO	3
MASSA-CARRARA	3
TERNI	3
BELLUNO	3
ROVIGO	3